

## Edizione di mercoledì 22 aprile 2015

### CONTENZIOSO

[Redditometro, non serve la prova puntuale delle spese effettuate](#)

di Maurizio Tozzi

### IVA

[Split payment e note di variazione](#)

di Sandro Cerato

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Deducibili i costi sostenuti dalla società prima dell'iscrizione](#)

di Fabio Landuzzi

### CONTROLLO

[La lettera di attestazione rilasciata al revisore](#)

di Luca Dal Prato

### ENTI NON COMMERCIALI

[L'attività commerciale delle associazioni culturali](#)

di Guido Martinelli

### BACHECA

[Le associazioni sportive dilettantistiche](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

## CONTENZIOSO

---

### ***Redditometro, non serve la prova puntuale delle spese effettuate***

di Maurizio Tozzi

La sentenza n. **7339 della Corte di Cassazione, depositata il 10 aprile 2015**, merita di essere incorniciata e rappresenta, senza ombra di dubbio, una **pietra miliare** su cui fondare i futuri contenziosi in materia. Tanti sono i passaggi del giudicato che meriterebbero di essere riportati e rispetto ai quali si cercherà di effettuare una sintesi significativa. Semplice (si fa per dire) il caso esaminato. Un contribuente è accertato per una serie di acquisti effettuati (tra cui, **immobili intestati al coniuge a carico**) e l'Amministrazione finanziaria non ritiene condivisibile la prova difensiva ancorata al possesso di redditi esenti o soggetti ad imposizione sostitutiva, anche in considerazione della mancata dimostrazione dell'impiego proprio di dette somme (problematica altrimenti nota come "nesso eziologico"). La vicenda vede vittorioso il contribuente in Commissione Regionale e il solo motivo di impugnazione in Cassazione è proprio ancorato al "disallineamento" iniziale: a parere dell'Agenzia delle Entrate la prova difensiva non è compiuta. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è respinto al mittente con tanto di significativa **condanna alle spese**, mediante delle motivazioni pregnanti e che non possono che essere condivise.

La prima importante precisazione riguarda il tentativo (del fisco) di validare la **tesi** della giurisprudenza, fortunatamente **minoritaria**, venuta alla luce con la sentenza n. 6813/2009, che in maniera inopinata aveva sancito che l'onere probatorio in materia di redditometro dovesse transitare necessariamente per la dimostrazione che le spese poste a base dell'accertamento sono state sostenute proprio con **redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta e non già con qualsiasi ulteriore reddito dichiarato**. La sentenza n. 7339 è tranciante sul tema, stabilendo che:

- L'orientamento **non è affatto condivisibile** e non può essere seguito;
- Il tenore letterale della norma **non stabilisce un simile obbligo difensivo** in capo al contribuente.

In particolare, secondo il supremo consesso non è possibile spostare il baricentro della vicenda dalla dimostrazione dell'astratta compatibilità tra tenore di vita e disponibilità economiche ad un vero e proprio nesso causale: così procedendo, lo sconfinamento nella richiesta di una "**prova diabolica**" a carico del contribuente è immanente: "(...) se il denaro è l'entità fungibile per eccellenza, riuscire a tenerne tracciati i percorsi .... Appare davvero evenienza troppo ardua".

Questa affermazione, già di per sé significativa, viene poi esplicitata in due concetti fondamentali, da riferire alle **due componenti che formano l'accertamento** da redditometro. Come è noto, questa tipologia di controllo, anche nella versione attualmente applicabile,

somma sia un **componente presuntivo**, collegato alla detenzione di c.d. "beni certi" (auto, barche, immobili, etc), sia un **componente analitico**, ossia la somma delle spese sostenute in un periodo d'imposta. La sentenza n. 7339 in tali termini si esprime:

- Quanto al componente presuntivo, **non esiste modo per provare come sia sostenuto l'onere economico** per la disponibilità dei beni e servizi, soprattutto perché trattasi di spese presunte in ragione di dati di normalità economica e non è dato sapere se realmente sostenute e in quale ammontare. L'assunto fondamentale che ne deriva è che **mai bisognerà dare una prova puntuale circa la modalità con cui sono sostenute le spese per detti beni**: l'elemento difensivo sufficiente è che astrattamente, con le proprie disponibilità, il contribuente sia in grado di fronteggiare le presunte spese riconducibili ai beni;
- Quanto alle spese sostenute "...è del tutto conforme alla logica che il contribuente possa aver utilizzato per i suoi acquisti...**proprio i redditi che sono stati puntualmente dichiarati, sapendo di poter contare** (per affrontare le residue ed ordinarie esigenze della vita), **su quelli fiscalmente irrilevanti o comunque già oggetto di prelievo alla fonte**".

Il giudicato del supremo consesso ha però aggiunto altro, evidenziando che l'astratta compatibilità di cui sopra tra redditi disponibili e stile di vita **esclude che vi sia esatta identificazione del nesso causale tra incassi ed esborsi**. Un simile onere probatorio, in particolare, **non può essere richiesto a soggetti, persone fisiche, privi di adempimenti contabili**, laddove è invece sufficiente dimostrare la disponibilità delle risorse economiche in grado di consentire le spese sostenute. Ed in tale direzione non può che condividersi quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione, nel recente passato, sul tema del "nesso eziologico", (la posizione è **riassunta soprattutto nella sentenza n. 17663, depositata il 6 agosto 2014**, che a sua volta richiama le altre sentenze n. 6396 e n. 8995 del 2014), secondo cui:

- il contribuente **non deve fornire nessuna prova circa l'effettiva destinazione della disponibilità economica all'incremento patrimoniale**, dovendo solo dimostrare l'esistenza della stessa. Inoltre, non deve essere nemmeno provata la provenienza delle fonti utilizzate (sentenza n. 6396/2014);
- atteso il tenore letterale del precedente comma 6 dell'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui "*L'entità di tali redditi (ossia le disponibilità economiche utilizzate) e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione*", pur non esistendo uno specifico obbligo a dimostrare che dette disponibilità siano state utilizzate per la copertura delle spese contestate, comunque è necessaria la "...**prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)**". La citata previsione ha "...l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi" (sentenza n. 8995/2014);
- non essendo necessaria la prova della provenienza delle risorse disponibili e l'effettivo impiego delle stesse, **deve dimostrarsi la disponibilità economica e la relativa durata utile** fino al sostenimento delle spese (sentenza n. 17663/2014).

Le conclusioni della Corte di Cassazione non possono che essere condivise. Solo in tal modo è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata all'accertamento redditometrico, altrimenti assolutamente inaffidabile data l'asimmetria inevitabile tra le spese sostenute (che non necessariamente richiedono l'impiego del reddito dichiarato, sia sufficiente pensare ai redditi forfettari, ai costi figurativi quale l'ammortamento, ai risparmi accumulati, ai prestiti familiari etc.), e il *quantum* riportato in dichiarazione dal contribuente. L'auspicio è che questo *trend* giurisprudenziale possa trovare sempre maggiori conferme.

## IVA

---

### ***Split payment e note di variazione***

di Sandro Cerato

Con la **C.M. n. 15/E/2015** l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della disciplina dello split payment, introdotta nel nostro ordinamento ad opera della legge di stabilità 2015 nel nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Già in precedenti documenti di prassi e, precisamente, dapprima nella **C.M. n. 1/E/2015** e, successivamente, nella **C.M. n. 6/E/2015** (limitatamente ad alcuni aspetti), sono stati forniti dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma nel documento in questione la disciplina della “scissione dei pagamenti” è stata analizzata in modo più completo.

Uno degli aspetti su cui si attendeva di conoscere il pensiero dell'Amministrazione finanziaria riguardava le regole da seguire per la **gestione delle note di variazione emesse ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972**, sia per quanto riguarda quelle in aumento, di cui al comma 1 (obbligatorie), sia quelle in diminuzione (facoltative).

Per quanto riguarda le **note di variazione in aumento**, emesse ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la C.M. n. 15/E precisa innanzitutto che per le stesse si rende applicabile il meccanismo dello split payment, e nella nota si deve indicare il riferimento della fattura originaria. Più complessa è la gestione delle **note di variazione in diminuzione**, per le quali l'Agenzia delle Entrate precisa che si devono distinguere due ipotesi:

- la **nota di variazione si riferisce a fatture già emesse con il meccanismo dello split payment** (e quindi dal 1° gennaio 2015);
- la **nota di variazione si riferisce a fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 e quindi in regime “ordinario”**.

Nel primo caso, l'Agenzia delle Entrate ribadendo gli obblighi formali di numerazione e di riferimento alla fattura originaria, precisa che trattandosi di un'imposta che in origine non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, quest'ultimo non ha titolo per portare in detrazione l'imposta afferente la nota di **variazione in diminuzione**, ma deve limitarsi all'annotazione della stessa nel registro di cui all'art. 23. Dal canto suo, l'ente pubblico acquirente o committente deve operare come segue:

- se **l'acquisto riguarda la sfera commerciale**, deve procedere alla registrazione della nota di variazione con le medesime modalità della fattura originaria (sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti), al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
- se **l'acquisto è relativo alla sfera istituzionale**, invece, la quota di imposta versata in

eccesso rispetto all'Iva indicata nella fattura originaria, è portata a scomputo dei successivi versamenti Iva da eseguire nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In altre parole, il recupero dell'imposta rettificata avviene decurtando il versamento afferente altre operazioni successive.

Nel seconda ipotesi indicata, ossia quando la **nota di variazione si riferisce a fatture emesse prima dell'entrata in vigore dello split payment**, la C.M. n. 15/E correttamente precisa che in capo al fornitore si applicano le regole ordinarie, con conseguente diritto di detrarre l'imposta oggetto di variazione, mentre per quanto riguarda l'ente destinatario è necessario distinguere come in precedenza in relazione alla sfera di acquisizione del bene o servizio. In particolare:

- se **l'acquisto riguarda la sfera commerciale**, la variazione deve essere registrata a norma dell'art. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, salvo il diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;
- se **l'acquisto riguarda la sfera istituzionale**, non si deve eseguire alcuna variazione, fermo restando in ogni caso il diritto alla restituzione dell'importo originariamente pagato.

La C.M. n. 15/E precisa infine che per le **note di variazione ricevute successivamente al 1° gennaio 2015, ma riferite a fatture emesse fino al 31 dicembre 2014**, il fornitore può applicare la disciplina dello split payment, poiché tale soluzione risponde ad esigenze di semplificazione per i fornitori che hanno già implementato il proprio sistema di fatturazione per consentire l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Deducibili i costi sostenuti dalla società prima dell'iscrizione**

di Fabio Landuzzi

Con la **sentenza n.5936 depositata il 25 marzo 2015 la Corte di Cassazione** ha riconosciuto che sono **deducibili** per la società i **costi sostenuti** nel suo interesse nel **periodo successivo alla stipula dell'atto costitutivo** anche se **anteriormente alla sua iscrizione** al registro imprese.

L'Ufficio delle Entrate, nel caso giunto al giudizio della Suprema Corte, aveva contestato la indeducibilità dei costi che erano stati sostenuti prima dell'iscrizione della società al registro delle imprese in quanto per essi sarebbe stato **assente il nesso giuridico** con la società stessa che, al momento del sostenimento dei costi, non avrebbe potuto avere ancora, secondo la tesi dell'Ufficio, la **qualità di contribuente**.

Poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva avallato la contestazione sollevata dall'Ufficio delle Entrate, la società era ricorsa in Cassazione eccependo l'**erroneità del concetto** secondo cui le operazioni compiute prima dell'iscrizione della società al registro imprese e quindi dell'acquisizione della personalità giuridica, non potessero essere comunque riferite in modo univoco all'**attività dell'impresa** costituita in forma societaria.

In relazione agli atti compiuti dalla società prima della sua iscrizione, va osservato come sia vero che l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale prevalente tenda a **negare l'esistenza della società** quando essa non è ancora iscritta al registro delle imprese secondo il **principio dell'efficacia costitutiva** che l'art. 2331, c.c., assegna a questa forma di pubblicità legale.

Tuttavia, ampia dottrina è orientata verso una più flessibile **"teoria della società in corso di formazione"** secondo la quale la provvisorietà della società costituita con la stipula del contratto sociale, ma non ancora iscritta, permarrebbe solo fino al momento della sua iscrizione al registro imprese che ne decreterebbe quindi la piena **assunzione della personalità giuridica**. In questo contesto, quindi, non si potrebbe negare l'esistenza della stessa anche antecedentemente alla pubblicità realizzata con l'iscrizione.

La **Corte di Cassazione** con altra recente sentenza (**n.25703/2011**) aveva aderito alla più tradizionale **tesi della inesistenza della società prima della sua iscrizione**; tuttavia, aveva chiaramente riconosciuto che anche gli atti compiuti prima di tale istante spiegano efficacia, se sussistono i requisiti di forma e di sostanza previsti dall'atto costitutivo stipulato.

Si è poi osservato che con l'art.2331, comma 3, cod.civ., il Legislatore offre l'opportunità di risolvere *ex post* le eventuali questioni controverse, mediante l'**approvazione da parte della società** delle operazioni compiute in suo nome prima dell'iscrizione. In questo caso, ne deriva l'assunzione da parte della società delle **obbligazioni sorte verso i terzi**, con un effetto che

secondo la giurisprudenza prevalente ha la portata della **ratifica del falso rappresentato**.

Pertanto, nel contesto così delineato, la Suprema Corte conclude affermando che debba essere data **continuità agli atti** posti in essere dalla società nel periodo interinale che intercorre fra la data della sua costituzione e quella dell'iscrizione al registro imprese, quando non appaia affatto discutibile che dette operazioni siano **imputabili alla società** e siano state poi **approvate tramite la delibera di approvazione del bilancio** ove le stesse sono riflesse.

Di conseguenza, tali spese concorrono correttamente a determinare l'imponibile della società quali **poste passive pienamente deducibili**.

## CONTROLLO

---

### **La lettera di attestazione rilasciata al revisore**

di Luca Dal Prato

Le **attestazioni** della **direzione** sono un insieme di **documenti** provenienti dai vertici della società di cui il revisore chiede il **rilascio** in merito a profili, eventi e **condizioni** che riguardano la vita aziendale.

L'**ISA 580** delinea la **nozione** di “**attestazione**” come una **dichiarazione scritta**, fornita **al revisore**, volta a **confermare** alcuni **aspetti** ed elementi probativi e definisce la **nozione** di “**direzione**” come l’organo di governo aziendale.

Per “**elementi probativi**” si intendono le **informazioni** che il revisore utilizza per giungere alle conclusioni su cui basare il proprio **giudizio** sul bilancio. Qualora il **revisore non** sia in grado di **acquisire** sufficienti e appropriati **elementi probativi** su aspetti che possono avere un effetto significativo sul bilancio (nonostante tali elementi debbano **normalmente** essere **disponibili**) si è in presenza di una **limitazione** al procedimento di **revisione**, anche se la direzione ha rilasciato una specifica **attestazione** su tali aspetti.

Tuttavia, in certi **casi**, l'**attestazione** rilasciata dalla direzione può rappresentare l'**unico elemento** probativo di cui il revisore possa ragionevolmente disporre. Ad esempio, nel caso in cui la classificazione dipenda da una politica societaria come la dismissione programmata di cespiti, l'**attestazione** è l'unico elemento probativo reperibile, senza che l'assenza di altri elementi costituisca necessariamente una limitazione.

Qualora invece un'**attestazione** sia in **contrasto** con gli elementi **probativi** raccolti, il revisore deve svolgere opportuni **accertamenti** e, se necessario, riesaminare l'attendibilità delle altre attestazioni rilasciate dalla direzione.

Inquadrata la definizione di attestazione, è opportuno chiarire che le **attestazioni** possono dividersi in **due categorie: facoltative**, parziali, richieste durante il ciclo annuale di controllo sul bilancio e **obbligatoria** globale, alla fine del ciclo di controlli sul bilancio.

La **prima** categoria può avere **contenuto vario mentre** la **seconda** (imposta dall'**ISA 580**, cd. “**lettera di attestazione**”) riunisce gli **aspetti essenziali** del rapporto tra società revisore, in quanto l'**organo di governo** è chiamato a **dichiarare** (prima di tutto a “**fare mente locale su**” poi “assumersi la **responsabilità di**”) il proprio **ruolo** nella redazione finale del bilancio, la trasmissione di tutte le informazioni al revisore e la completezza delle informazioni contabili.

**Ottenere la lettera** di attestazione è un dovere di **diligenza professionale** per il revisore, in

quanto diversamente verrebbe meno a un **obbligo** previsto dall'**ISA 580**.

La **coincidenza** della **data** della lettera di **attestazione** con la data della **relazione** è fondamentale. Una lettera di attestazione con **data antecedente** la data di emissione della relazione **lascia scoperti**, cioè privi di garanzia, i giorni che intercorrono tra l'emissione dei due documenti. Una lettera d'attestazione con **data successiva** alla data della relazione lascia invece intendere che il revisore, al momento dell'emissione, **non** aveva alcuna **attestazione** scritta.

Il contenuto della lettera **non protegge** però il **revisore** che non è in grado di scoprire se le affermazioni sono vere, false od omissive. Il revisore deve infatti sempre **documentare** le **attestazioni** della direzione nelle proprie **carte di lavoro**, allegando quelle ottenute per iscritto e riassumendo il contenuto di quelle ottenute verbalmente nel corso degli incontri con la direzione. In sintesi il revisore deve **dotarsi** di una gamma di **controlli** che supportino le **attestazioni** che **non** sono un **esimente** alla propria **responsabilità** ma solo una **prova** di quanto l'organo di governo aziendale ha comunicato.

Il **rifiuto** da parte della direzione di **rilasciare** un'**attestazione** scritta ritenuta necessaria dal revisore costituisce una **limitazione** al procedimento di **revisione**. In tale caso il revisore deve esprimere un **giudizio** con **rilievi** o dichiararsi **impossibilitato** a esprimere un giudizio.

Un **esempio** di **lettera di attestazione** per bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali è contenuto nel documento **Assirevi n. 167**.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **L'attività commerciale delle associazioni culturali**

di Guido Martinelli

---

*Una volta esaminate [l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza e le prestazioni di servizi rese agli associati](#), la nostra rubrica settimanale continua l'analisi dei requisiti e degli aspetti fiscali dei proventi conseguiti dagli enti non commerciali, analizzando le implicazioni connesse all'attività commerciale.*

---

Se l'elenco dei proventi c.d. "istituzionali" di un ente su base associativa deve ritenersi di natura tassativa (sul punto vedi "[L'attività istituzionale delle associazioni culturali](#)"), **l'analisi di quelli c.d. "commerciali" ha carattere meramente esemplificativo**. In altre parole si potrebbe anche affermare che ogni provento conseguito da un ente non commerciale, di qualsivoglia natura, che non rientra tra quelli istituzionali, rientra tra quelli commerciali, ad eccezione di quelli descritti dall'art. 143 del Tuir.

Descriveremo, pertanto, soltanto i proventi di natura commerciale maggiormente tipizzati nella realtà associativa o che presentino peculiarità particolari:

#### **1. Somministrazione di pasti.**

La somministrazione di pasti, intendendosi come tali cibi che con la cottura mutano le proprie caratteristiche organolettiche, ove il servizio sia gestito direttamente dall'associazione, risulta essere **comunque di natura commerciale anche se i commensali siano esclusivamente soci** dell'associazione medesima.

#### **2. Cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita.**

Si ha tale fattispecie ogni qualvolta il sodalizio acquisti indumenti, attrezzi e quant'altro e, tenendoli in magazzino, li rivenda agli associati che ne facciano richiesta. **Tale attività è comunque di natura commerciale anche se il prezzo di vendita sia uguale o inferiore a quello di acquisto.** Eccezione è data dal c.d. gruppo di acquisto, ossia un gruppo di soci decidono di acquistare insieme un certo bene e questo avviene tramite la associazione. **La differenza tra la prima e la seconda fattispecie è data dal fatto che nella prima si realizza una specie di "magazzino"** cosa che, invece, non accade nel secondo caso. Situazione analoga di commercialità si ha nel caso in cui sia il posto di ristoro a vendere prodotti per asporto quali,

ad esempio, vini, panettoni ecc...

### **3. Organizzazione di gite e viaggi.**

I corrispettivi legati alla organizzazione di gite o viaggi sono da ritenersi di natura commerciale, anche se versati da associati, salvo che per le attività turistiche conformi alle finalità istituzionali, poste in essere da associazioni aderenti ad un ente ricreativo nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno. **Va ricordato che tali attività dovranno essere indette con modalità conformi alle previsioni delle leggi sul turismo nazionali e regionali.**

### **4. Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento.**

L'organizzazione di manifestazioni culturali con ingresso a pagamento, intese come tali quelle in cui il pubblico, per accedere al luogo di svolgimento, è tenuto al versamento di un corrispettivo specifico, costituirà anch'essa attività commerciale.

### **5. Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorta.**

L'organizzazione di tali attività, per le quali viene prevista una corresponsione di somme a fronte dei servizi o dei beni ceduti, rientra fra le attività previste da questo capo, fatti salvi i casi di raccolta fondi, decommercializzata ai sensi dell'art. 143 Tuir.

### **6. Pubblicità commerciale.**

Rientrano sotto tale titolo tutti i proventi che l'associazione consegue per aver messo a disposizione di aziende spazi pubblicitari nell'ambito della propria attività. Vi rientrano, pertanto, le sponsorizzazioni sugli indumenti, i cartelloni collocati all'interno dell'impianto, la pubblicità su manifesti, giornalini sociali, dépliants e quant'altro fosse organizzato dall'associazione con la presenza di messaggi pubblicitari. La pubblicità è basata su un rapporto di dare e avere: l'azienda versa un corrispettivo economico in cambio del fatto che la associazione veicola il messaggio pubblicitario dell'azienda medesima nell'ambito della propria attività. Si ricorda che il corrispettivo di un accordo promo-pubblicitario, oltre che in denaro, può anche essere erogato in natura, senza che questo muti la natura del rapporto in esame.

### **7. Prestazioni di servizi a non soci o non tesserati alla medesima organizzazione nazionale di riferimento.**

E' importante ricordare che, in ogni caso, tutto ciò che l'associazione incassa da non soci, per servizi effettuati a loro favore, costituisce introito commerciale. Nel momento in cui la associazione conseguisse proventi di questa natura si dovrà porre il problema della disciplina dei medesimi ai fini IVA. Si ricorda, infatti, che il **presupposto applicativo** di tale tributo non è il medesimo previsto per l'imposizione diretta ma appare **legato alla "abitualità" nel conseguimento del provento di natura commerciale.**

Effettuata la distinzione sul piano dei proventi tra attività commerciale e non, occorrerà procedere ad analoga differenziazione anche sul piano dei costi.

Qui le difficoltà aumentano, in quanto il legislatore si limita a ritenere deducibili dall'attività commerciale esclusivamente quei proventi relativi ed inerenti all'attività medesima.

L'identificazione degli stessi non sempre è facile e presenta margini di discrezionalità (e quindi di rischio, in caso di verifica) non sanabili tramite elementi oggettivi. **L'unico riferimento utilizzabile è valutare se il costo sostenuto sia servito direttamente o indirettamente a produrre un ricavo di natura commerciale.** Se la risposta sarà positiva tale

costo andrà ad abbattere il reddito imponibile dell'attività commerciale (es. bibite vendute ai non soci), altrimenti sarà posto a fonte dei proventi di natura istituzionale (es: palloni per l'attività agonistica). Gli eventuali costi promiscui saranno deducibili in base al rapporto tra ricavi e proventi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali e ricavi e proventi complessivi.

## BACHECA

---

### ***Le associazioni sportive dilettantistiche*** di Euroconference Centro Studi Tributari

Euroconference presenta il nuovo seminario di specializzazione “[Le associazioni sportive dilettantistiche](#)”.

Se sei un professionista o un operatore interessato ad approfondire le tematiche del settore sportivo dilettantistico, partecipa alla giornata di studio sulla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche per aggiornarti sulle recenti novità di carattere tributario. Oltre all'esame delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni e dalla legge di Stabilità 2015 l'incontro sarà l'occasione per analizzare – in chiave operativa – quegli aspetti che ti permetteranno di gestire l'associazione nel pieno rispetto delle regole contabili, fiscali e previdenziali.

## CORPO DOCENTE

Luca Caramaschi – Dottore Commercialista – Pubblicista

## ORARIO

09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

## SEDI E DATE

Milano – 20/05/2015

Roma – 07/05/2015

Verona – 14/05/2015

## PROGRAMMA

### **La disciplina dell'associazioni sportive dilettantistiche**

- Proposte di riforma del Terzo Settore e recenti novità legislative
- Disciplina fiscale (IVA e dirette) degli enti non commerciali in generale
- Disciplina di settore: l'articolo 90 della Legge 289 del 2002
- Registro telematico e caratteristiche del modello EAS
- Obblighi di bilancio e di rendicontazione per le associazioni sportive dilettantistiche
- Regimi contabili e problemi applicativi del regime forfettario 398/91
- Principali agevolazioni previste per gli enti associativi del settore sportivo dilettantistico
- Particolari aspetti fiscali connessi all'organizzazione delle attività sportive
- Problematiche fiscali e previdenziali legate al lavoro sportivo dilettantistico
- Compensi in esenzione e adempimenti conseguenti
- Aspetti dichiarativi per le associazioni sportive dilettantistiche
- Accertamento fiscale e previdenziale nelle associazioni sportive (rassegna giurisprudenziale)

*Per approfondire le problematiche del contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*